

10_36_1_DPR_199_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 agosto 2010, n. 0199/Pres.

LR 23/2005. Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con DPR Reg. 274/2009.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1 bis comma 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1589 del 4 agosto 2010 di approvazione del "Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg 274/2009";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg 274/2009" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

10_36_1_DPR_199_2_ALL1

Regolamento recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con DPR. 274/2009

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti abilitati alla certificazione energetica
- art. 3** soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale
- art. 4** corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITamento come tecnici abilitati alla certificazione VEA
- art. 5** accREDITamento
- art. 6** modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009.
- art. 7** rinvio dinamico
- art. 8** entrata in vigore

art. 1 finalità

1. In attuazione dell'articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), il presente regolamento disciplina il sistema di accREDITamento dei soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici e dispone modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
2. I soggetti abilitati alla certificazione VEA applicano i criteri di analisi e i metodi di calcolo definiti nel Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio, approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2116, quale strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilità energetico-ambientale dei singoli interventi edilizi ai fini della predisposizione della certificazione medesima

art. 2 soggetti abilitati alla certificazione energetica

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) il tecnico abilitato alla certificazione energetica è un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato iscritto ai relativi ordini e collegi professionali ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione.
2. I tecnici abilitati alla certificazione energetica devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, da LM-33 a LM-35, LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 9 luglio 2007, n. 157, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, 25/S, da 27/S a 29/S, 31/S, 33/S, 34/S, da 36/S

a) laurea conseguita nelle seguenti classi: 38/S, 61/S, 74/S, 77/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 23 gennaio 2001, n. 18, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato nella g.u. 21 agosto 2004, n. 196 di cui all'allegato A;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25 di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla g.u. 19 ottobre 2000, n. 245 di cui all'allegato A;

c) diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza.

3. Ove il tecnico non sia abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

4. Ai soli fini della certificazione energetica sono, altresì, tecnici abilitati alla certificazione energetica i soggetti in possesso di attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esami finali, svolti presso la Regione e ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l., e di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-17, LM-21, LM-27, LM-29, LM-32, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 26/S, 30/S, 32/S, 35/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 23 gennaio 2001, n. 18 ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca del 5 maggio 2004, pubblicato nella g.u. 21 agosto 2004, n. 196 di cui all'allegato B;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario della g.u. 19 ottobre 2000, n. 245 di cui all'allegato B;

c) diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico, ove il tecnico non sia abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione ed intenda operare in modo autonomo.

5. Sono abilitati alla certificazione energetica, qualora in possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4:

a) i tecnici iscritti negli elenchi dei certificatori energetici in altre Regioni o Province Autonome o in altri Paesi dell'Unione Europea;

b) i tecnici che hanno frequentato entrambi i corsi Base ed Avanzato di CasaClima, o i corsi CasaClima Oro o Consulente CasaClima o Certificatore CasaClima di CasaClima, o il Master CasaClima, o un corso completo per Tecnici Certificatori energetici accreditato dal Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici (Sacert).

art. 3 soggetti abilitati alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dalla legislazione nazionale e nel rispetto dell'allegato III del decreto legislativo 115/2008 il tecnico abilitato alla certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale è un tecnico abilitato alla certificazione energetica, come definito all'articolo 2, che, in aggiunta alla sua preparazione professionale, è in possesso di un attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione ambientale degli edifici, con superamento di esami finali, svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. (ARES).
2. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetico ambientale:
 - a) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, relativamente agli immobili in gestione;
 - b) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione (SINCERT) o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, (Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione), sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - c) le società di servizi energetici (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici, in organico in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
 - d) I tecnici iscritti negli elenchi dei certificatori energetici in altre Regioni o Province Autonome o in altri Paesi dell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - e) I tecnici che abbiano frequentato entrambi i corsi Base ed Avanzato di CasaClima, o i corsi CasaClima Oro o Consulente CasaClima o Certificatore CasaClima di CasaClima, o il Master CasaClima, o un corso completo per Tecnici Certificatori energetici accreditato dal Sacert in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - f) le agenzie private che operano nel settore della certificazione energetica, purché esplicino la specifica attività mediante tecnici in organico in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. I tecnici abilitati alla certificazione energetica iscritti negli elenchi dei certificatori ambientali in altre Regioni o Province Autonome la cui certificazione ambientale si basi sul Protocollo ITACA, possono richiedere l'accREDITAMENTO nell'elenco dei soggetti abilitati alla certificazione VEA a prescindere dal requisito di possesso dell'attestato di partecipazione e superamento dei corsi di cui al comma 1.

art. 4 Corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITAMENTO come tecnici abilitati alla certificazione VEA

1. I corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accREDITAMENTO sono sviluppati in due moduli, certificazione energetica degli edifici e certificazione ambientale degli edifici, e in un esame sul modulo frequentato.
2. Il modulo sulla certificazione energetica degli edifici, della durata di 80 ore, dovrà essere obbligatoriamente frequentato dai tecnici di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Il modulo sulla certificazione ambientale degli edifici, della durata di 64 ore, dovrà essere obbligatoriamente frequentato dai tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2.

4. I corsi di formazione sono svolti sulla base dei contenuti definiti nell'allegato C.
5. I corsi di formazione riconosciuti ai fini dell'accreditamento sono organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da ARES.
6. Per l'ammissione all'esame è richiesto l'obbligo di frequenza pari almeno all'85%.
7. La commissione d'esame è costituita da almeno tre componenti nominati da ARES di cui due individuati tra i docenti dei corsi di formazione di cui al comma 1.
8. L'esame deve comprendere una prova scritta o un test di apprendimento ed un colloquio. Il colloquio comprende anche la presentazione della certificazione di un edificio. L'esame può essere ripetuto al massimo una volta senza necessità di rifrequentare il corso.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla partecipazione a corsi di aggiornamento obbligatori in caso di modifiche del protocollo VEA.
10. In sede di prima applicazione, il corrispettivo per la partecipazione ai corsi è il seguente:
 - a) euro 800,00 per il modulo sulla certificazione energetica degli edifici;
 - b) euro 640,00 per il modulo sulla certificazione ambientale degli edifici.
11. In sede di prima applicazione, il corrispettivo per lo svolgimento dell'esame per ciascun modulo è di euro 50,00.
12. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 sono aggiornati dalla Giunta regionale.
13. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 non sono dovuti nel caso di dipendenti regionali per mansioni svolte esclusivamente nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
14. Gli importi previsti dai commi 10 e 11 sono dovuti in misura pari al 50% nel caso di dipendenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per mansioni svolte esclusivamente nell'interesse dell'Amministrazione.

art. 5 accreditamento

1. L'accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - a) invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato ad ARES, unitamente alla documentazione attestante i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
 - b) verifica della ammissibilità da parte di ARES in base ai requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 ed alla relativa documentazione inviata;
 - c) registrazione in un elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione VEA. L'elenco regionale è tenuto da ARES e l'accesso è reso disponibile a tutti i cittadini.
2. In sede di prima applicazione i professionisti, che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione VEA sono tenuti a versare ad ARES un contributo di euro 100,00 quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici per l'anno solare in corso.
3. In sede di prima applicazione le Agenzie, Enti, Organismi, ESCO e Società che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione VEA sono tenuti a versare ad ARES un contributo di euro 300,00 quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici per l'anno solare in corso.
4. Qualora l'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 avvenga nel secondo semestre dell'anno solare il contributo è ridotto della metà.
5. In sede di prima applicazione, il corrispettivo per il deposito della certificazione VEA da parte dei soggetti abilitati è di euro 30,00.
6. Gli importi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 sono aggiornati dalla Giunta regionale.

art. 6 modifiche al Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. 274/2009

1. Dopo l'articolo 3 del D.P.Reg. 1 ottobre 2009, n. 274 (regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) è inserito il seguente:
<< **art. 3 bis** dichiarazioni
1. Ai fini di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio i soggetti accreditati, nell'attestato di certificazione, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che, in ogni caso, non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che, in ogni caso, non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. >>.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del D.P.Reg. 274/2009 è inserito il seguente:
<< **3 bis** In sede di prima applicazione il corrispettivo per il rilascio della targa VEA è di euro 30,00. L'importo è aggiornato dalla Giunta regionale >>.
3. L'articolo 6 del D.P.Reg. 274/2009 è sostituito dal seguente:
<< **art. 6** controlli, accertamenti e ispezioni
1. I controlli sono effettuati su un campione sorteggiato tra le certificazioni presentate, sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:
a) gli accertamenti documentali degli attestati di certificazione che consistono nella verifica dei requisiti dei certificatori e del rispetto delle procedure;
b) le verifiche formali che consistono nella valutazione di congruità o coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi e nella verifica della correttezza dei calcoli relativi alla compilazione delle schede;
c) le verifiche approfondite che comprendono, oltre alla verifica formale, la corrispondenza di materiali e tecniche costruttive dichiarate in fase di progettazione mediante sopralluoghi e ispezioni.
2. Con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici si provvede a stabilire la percentuale di controlli di cui al comma 1 e a definire la relativa procedura operativa;
3. In sede di prima applicazione, se richiesto da privati, il corrispettivo per il controllo della certificazione VEA è di euro 300,00.
4. L'importo previsto dal comma 3 è aggiornato dalla Giunta regionale >>.

art. 7 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 8 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A**(riferito all'articolo 2, comma 2)****CLASSI DI LAUREA**

Classi Laurea magistrale	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007
LM-4	Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-22	Ingegneria chimica
LM-23	Ingegneria civile
LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25	Ingegneria dell'automazione
LM-26	Ingegneria della sicurezza
LM-28	Ingegneria elettrica
LM-30	Ingegneria energetica e nucleare
LM-31	Ingegneria gestionale
LM-33	Ingegneria meccanica
LM-34	Ingegneria navale
LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
LM-73	Scienze e tecnologie forestali e ambientali

Classi Laurea specialistica	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000
4/S	Architettura e ingegneria edile
25/S	Ingegneria aerospaziale e astronautica
27/S	Ingegneria chimica
28/S	Ingegneria civile
29/S	Ingegneria dell'automazione
31/S	Ingegneria elettrica
33/S	Ingegneria energetica e nucleare
34/S	Ingegneria gestionale
36/S	Ingegneria meccanica
37/S	Ingegneria navale
38/S	Ingegneria per l'ambiente e il territorio
61/S	Scienza e ingegneria dei materiali
74/S	Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S	Scienze e tecnologie agrarie

Diploma di laurea	Equiparato a lauree specialistiche della classe Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 5 maggio 2004
Architettura Ingegneria edile - architettura	4/S
Ingegneria aerospaziale	25/S
Ingegneria chimica	27/S

Ingegneria civile Ingegneria edile	28/S
Ingegneria elettrica	31/S
Ingegneria nucleare	33/S
Ingegneria gestionale	34/S
Ingegneria industriale Ingegneria meccanica	36/S
Ingegneria navale	37/S
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	38/S
Ingegneria dei materiali Scienza dei materiali	61/S
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	74/S
Scienze agrarie Scienze agrarie tropicali e subtropicali Scienze e tecnologie agrarie	77/S

Classi di Laurea	Decreto ministeriale - 16 marzo 2007
L7	Ingegneria civile e ambientale
L9	Ingegneria industriale
L17	Scienze dell'architettura
L23	Scienze e tecniche dell'edilizia
L25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali

Classi di Laurea	Decreto ministeriale - 4 agosto 2000
4	Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8	Ingegneria civile e ambientale
10	Ingegneria industriale
20	Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

ALLEGATO B**(riferito all'articolo 2, comma 4)****CLASSI DI LAUREA**

Classi Laurea magistrale	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007
LM-17	Fisica
LM-21	Ingegneria biomedica
LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-29	Ingegneria elettronica
LM-32	Ingegneria informatica
LM-40	Matematica
LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-54	Scienze chimiche
LM-74	Scienze e tecnologie geologiche
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79	Scienze geofisiche

Classi Laurea specialistica	Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000
20/S	Fisica
26/S	Ingegneria biomedica
30/S	Ingegneria delle telecomunicazioni
32/S	Ingegneria elettronica
35/S	Ingegneria informatica
45/S	Matematica
50/S	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
54/S	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
62/S	Scienze chimiche
82/S	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
85/S	Scienze geofisiche
86/S	Scienze geologiche

Diploma di laurea	Equiparato a lauree specialistiche della classe Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 5 maggio 2004
Fisica	20/S
Ingegneria biomedica Ingegneria medica	26/S
Ingegneria delle telecomunicazioni	30/S
Ingegneria elettronica	32/S
Ingegneria informatica	35/S
Matematica	45/S
Pianificazione territoriale e urbanistica Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale Politica del territorio Urbanistica	54/S

Chimica	62/S
Scienze ambientali	82/S
Scienze geologiche	86/S

Classi di Laurea	Decreto ministeriale - 16 marzo 2007
L8	Ingegneria dell'informazione
L21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L27	Scienze e tecnologie chimiche
L30	Scienze e tecnologie fisiche
L32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L34	Scienze geologiche
L35	Scienze matematiche

Classi di Laurea	Decreto ministeriale - 4 agosto 2000
7	Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
9	Ingegneria dell'informazione
16	Scienze della Terra
21	Scienze e tecnologie chimiche
25	Scienze e tecnologie fisiche
27	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
32	Scienze matematiche

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 4, comma 4)

Contenuti del corso di formazione

Modulo	Argomenti
Modulo A	Quadro di riferimento normativo e legislativo
Certificazione energetica	Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione: Normativa regolamentare: Direttiva Europea 2002/91/CE, Direttiva Europea 2006/32/CE, D.Lgs. 192/05 corretto e integrato dal D.Lgs.311/06 e relative linee guida nazionali.
	Normativa tecnica: norme armonizzate CEN armonizzata, norme nazionali UNI TS 11300
80 ore	Fondamenti di energetica
	Elementi di termocinetica e trasmissione del calore
	Benessere termo igrometrico negli ambienti confinati. Terminologia e grandezze termo fisiche
	Il bilancio energetico del sistema edificio-impianti: scambi termici, apporti termici interni e gratuiti, rendimenti dei sistemi impiantistici
	Fonte e vettori energetici: il rapporto tra energia primaria e energia consegnata, le emissioni climalteranti
	Valori limite di fabbisogno energetico di un edificio e influenza delle variabili climatiche (GG) e geometriche (S/V) nella loro determinazione
	Gli indicatori di prestazione energetica degli edifici: indice globale e indici parziali – fabbisogni di energia primaria, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva (involucro)
	Metodologie e criteri di classificazione energetica di un edificio
	Le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio in regime invernale
	Trasmissione del calore attraverso strutture opache e trasparenti
	Aspetti da considerare nel calcolo delle trasmittanze termiche
	Calcolo della trasmittanza termica di strutture di nuova realizzazione
	Esempi di soluzioni progettuali per la realizzazione di involucri ad alte prestazioni
	Esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di involucri edilizi esistenti
	Efficienza energetica degli impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria
	Tipologie e caratteristiche degli impianti termici tradizionali e di nuova generazione
	Soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione e il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti
	Materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei componenti e dei sistemi impiantistici
	Controllo delle perdite e delle dispersioni, ventilazione meccanica controllata, recupero di calore
	Esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di impianti esistenti
	Le prestazioni energetiche dell'involucro edilizio e dei sistemi impiantistici in regime estivo
	Trasmissione del calore attraverso strutture opache (inerzia termica, sfasamento, smorzamento, trasmittanza termica periodica) e trasparenti
	Esempi di soluzioni progettuali per la protezione dall'irraggiamento e la realizzazione di involucri edilizi ad elevata prestazione
	Efficienza energetica degli impianti per la climatizzazione estiva
	Ventilazione e raffrescamento naturali
	Esempi di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di impianti esistenti
	Fonti energetiche rinnovabili
	Presentazione delle principali fonti energetiche rinnovabili (biomasse, geotermia, eolico, solare termico, solare fotovoltaico, cogenerazione...)
	Potenzialità e livelli ottimali di dimensionamento degli impianti
	Risparmio energetico e "building automation"
	Metodologie di determinazione del rendimento energetico di un edificio
	Riferimenti normativi, ambito e limiti di utilizzo, criteri di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati
	Metodo di calcolo di progetto o calcolo standardizzato
	Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio
	Metodi semplificati e metodi basati sui consumi reali
	Strumenti di calcolo informatizzato
	Criteri per il calcolo e/o la verifica e/o il monitoraggio della prestazione energetica a partire dai consumi energetici
	Criteri per il calcolo della prestazione energetica di progetto secondo le UNI TS 11300
	Dati di ingresso e parametri termo fisici dell'involucro edilizio, anche in relazione alla destinazione d'uso
	Criteri e metodologie di calcolo per la determinazione del comportamento termico dell'involucro edilizio, valutazione degli scambi termici ed apporti gratuiti

	Rendimenti degli impianti termici per la climatizzazione invernale/estiva e la produzione di acqua calda sanitaria
	Contributo delle fonti rinnovabili nel calcolo degli indici di prestazione energetica
	La valutazione energetica negli edifici esistenti (la diagnosi energetica)
	Valutazioni speditive (comparazioni con abachi e soluzioni tecniche analoghe) e valutazioni strumentali: ambiti di utilizzo, potenzialità e sinergie
	Valutazioni economiche degli investimenti
	Valutazioni costi/benefici e cenni di ingegneria finanziaria
	Modalità di finanziamento ed incentivi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici
	Quadro di riferimento
	Metodi e sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici a livello internazionale, nazionale e regionale
	Presentazione di alcuni sistemi di certificazione che si sono sviluppati: CasaClima plus e Nature, ICMQ: Certificazione benessere termico e acustico, certificazione del risparmio idrico, Regione Marche e Regione Puglia
	Il protocollo ITACA
	La L.R.23/05, il Protocollo di valutazione VEA e regolamenti di attuazione
	Ruolo e funzioni del certificatore: obblighi e responsabilità, aspetti giuridici e gestione del contenzioso
	Requisiti organizzativi, gestionali ed operativi per la gestione del processo di certificazione
	Materiali da costruzione
	Sostenibilità dei materiali, dei componenti e dei sistemi utilizzati per la costruzione, con particolare riguardo al ciclo di vita (LCA)
	Utilizzo di materiali riciclati e di recupero
	Riciclabilità dei materiali
	Certificazione dei materiali
	Comfort interno ed esterno
	Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e criteri di progettazione in relazione alle caratteristiche del sito
	Benessere termo igrometrico: temperatura dell'aria e umidità relativa
	Il controllo dei flussi d'aria
	Il concetto di comfort (UNI EN ISO 7730: indicatori di comfort PPD, PMV...)
	Illuminazione naturale: ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale, metodi e strumenti di verifica
	Inquinamento luminoso esterno
	Isolamento acustico
	Inquinamento acustico
	Inquinamento elettromagnetico
	Inquinamento atmosferico
	Controllo degli agenti inquinanti (VOC e Radon)
	Comfort termico degli spazi esterni (albedo, effetto isola di calore)
	Comfort esterno visivo-percettivo
	Risparmio idrico e permeabilità dei suoli
	Utilizzo razionale dell'acqua potabile: sistemi di contenimento dei consumi e di riutilizzo dell'acqua potabile
	Utilizzo delle acque reflue e recupero delle acque meteoriche
	Permeabilità delle superfici esterne
	Altre considerazioni
	Manutenzione dell'edificio
	Accessibilità ai servizi e al trasporto pubblico
	Aree comuni dell'edificio: supporto all'uso delle biciclette, gestione dei rifiuti, aree ricreative
	Esercitazioni
	Esercitazione di certificazione VEA di un edificio nuovo e di un edificio esistente
	Elaborazione di suggerimenti
Modulo B Certificazione ambientale	

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1837

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1837/SCR 893

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la coltivazione e riqualificazione ambientale di un'area oggetto di passata attività estrattiva in sponda sinistra del Meduna, in Comune di Sequals (PN). Proponente: Cobeton Spa - Roveredo in Piano (PN).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 29 aprile 2010 presentata da Cobeton SpA di Rovereto in Piano per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 12 maggio 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sequals del 5 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/35227/SCR/893 dd. 12 novembre 2009, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Comune di Sequals e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/74/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che:

- il progetto per parametri dimensionali - volumetria e superfici di scavo (circa 800.000 mc per 70.000 mq) e durata dell'intervento (10 anni) - si configura come una attività di escavazione piuttosto significativa in riferimento ai potenziali impatti indotti sul contesto ambientale e territoriale circostante;
- l'intervento si inserisce in sponda sinistra del fiume Meduna in un'area caratterizzata, dal punto di vista geomorfologico, da tre terrazzi paralleli e degradanti che seguono la morfologia fluviale e, dal punto di vista naturalistico, dalla presenza di prateria magredile;
- il sito si configura come un habitat esclusivo per alcune specie indicate nell'allegato 1 della direttiva 2009/147 CE, in particolare per la presenza dell'occhione, della tottavilla e del calandro;
- l'attività di cava si inserisce quindi in un ambito di elevato pregio ambientale con conseguente necessità di valutare con massima attenzione la possibilità di autorizzare siffatti interventi di escavazione e di valutare le eventuali alternative progettuali, in particolare utilizzando le migliori tecniche per il ripristino ambientale;

ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la coltivazione e riqualificazione ambientale di un'area oggetto di passata attività estrattiva in sponda sinistra del Meduna, in Comune di Sequals - presentato dalla Cobeton SpA di Rovereto in Piano - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Sequals e al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMBLLPP_1838

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1838/SCR 894

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di una traversa finalizzata alla protezione ed al ripristino del corso originario del torrente Lumiei presso l'opera di presa I mulini in Comune di Sauris. Proponente: B. e P. Alto Lumiei Srl - Amaro.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 3 maggio 2010 presentata dalla B. e P. Alto Lumiei s.r.l di Amaro per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 12 maggio 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Sauris, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/32211/SCR/894 dd. 17 maggio 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Sauris e alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine;

VISTO il parere n. SCR/75/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- bisogna prendere atto del fatto che l'opportunità idraulica dell'opera in progetto è stata già valutata dalla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine che ha rilasciato il nulla osta idraulico. La funzione principale individuata è la riduzione dei fenomeni erosivi e di dissesto in atto e la centralizzazione delle portate liquide;
- ciò posto si deve inoltre rilevare come il tratto in esame sia ad oggi fortemente compromesso dalla presenza di numerose strutture antropiche (perlopiù briglie, opere di captazione e restituzione). Nel tratto in oggetto si rileva una condizione di forte dissesto, con presenza di evidenti erosione a carico della sponda destra, presenza di materiale di risulta in alveo;

- la briglia in progetto peraltro non si ritiene possa modificare in maniera significativa l'attuale andamento dei flussi idrici e solidi. Va ricordato difatti, come precisato dallo stesso proponente, che finora sono stati effettuati diversi interventi con difese spondali provvisorie finalizzate a condurre le portate ordinarie del corso d'acqua in scorrimento lungo la briglia di captazione esistente che di fatto è l'elemento che oggi influenza e regola l'andamento dei flussi idrici del corso d'acqua. Idem dicasi per il flusso solido. Va considerata in termini positivi la soluzione prevista di realizzare una fessura sulla briglia presidiata da una paratia mobile. Il flusso idrico e solido andrebbe comunque opportunamente monitorato per rendere efficace la soluzione prescelta. L stessa briglia deve essere soggetta a regolari interventi di manutenzione;

- su altri aspetti di impatto ambientale caratteristici delle briglie (paesaggistici, attinenti alle componenti suolo, sottosuolo, assetto idrogeomorfologico) va preso atto delle valutazioni positive effettuate a riguardo dai competenti uffici regionali. In merito si evidenzia infatti che per il progetto in esame sono già state rilasciate l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico;

- in ragione alla presenza di tali autorizzazioni, si devono ritenere non significativi gli impatti a carico delle matrici paesaggio e suolo, sottosuolo, assetto idrogeomorfologico;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine e all'Ente tutela pesca del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di una traversa finalizzata alla protezione ed al ripristino del corso originario del torrente Lumiei presso l'opera di presa I mulini in Comune di Sauris - presentato dalla B. e P. Alto Lumiei s.r.l di Amaro - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. a lavori ultimati dovrà essere redatto e presentato agli enti competenti un piano di monitoraggio, di manutenzione e di gestione delle opere;
2. in fase di cantiere dovranno essere adottate soluzioni tecnico gestionali finalizzate a limitare le emissioni di polveri (bagnatura del materiale movimentato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio);
3. la tempistica e le modalità di lavorazione comportanti una deviazione della portata liquida o intorbidimenti delle acque, dovranno essere concordate con l'Ente Tutela Pesca;
4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme di settore. In particolare eventuali depositi temporanei dei rifiuti prodotti dovranno avvenire su idonei contenitori ovvero su piazzali a pavimentazione compattata ed inviati a smaltimento e/o recupero in tempi consoni e coerenti con le norme stesse.
6. le operazioni di rabbocco dei carburanti e di manutenzione delle macchine operatrici non dovranno

avvenire al di sopra di pavimentazioni permeabili;

7. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Sauris, alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine e all'Ente tutela pesca del FVG.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1840

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1840/SCR 897

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la modifica sostanziale di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi in Comune di Udine. Proponente: Waste Friuli Srl - Udine.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 08 aprile 2010 presentata da Waste Friuli s.r.l. di Udine per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 21 aprile 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Udine del 07 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/34304/SCR/897 dd. 25 maggio 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Udine, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/76/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- il proponente ha effettuato nel quadro programmatico un'analisi di compatibilità tra le previsioni progettuali e gli strumenti pianificatori in materia di rifiuti ed urbanistici;
- l'impianto, in particolare, rientra nel vincolo di esclusione (già derogato dalla Provincia in sede di autorizzazione dell'impianto attuale) relativo alla distanza dai centri abitati;
- le modifiche impiantistiche richieste risultano minimali. La parte preponderante della modifica sostanziale richiesta consta nell'ampliamento delle tipologie di rifiuti trattati ed, in particolare, di rifiuti di tipo pulverulento quali ceneri pesanti e leggere derivanti da caldaia o coincenerimento. Tali sostanze saranno conferite all'impianto all'interno di cassoni coperti o di big-bag o di sacchi a tenuta e mai stoccate alla rinfusa. In questo modo durante le operazioni di carico e scarico non si avrà il rischio di formazione di emissioni di tipo diffuso;
- viene richiesto l'ampliamento altresì per sostanze aventi una componente organica potenzialmente putrescenti ed oggetto di produzioni odorigene con potenziali impatti nei dintorni;

- l'impatto sulla componente rumore risulta ampiamente verificato e risulta conforme a quanto stabilito da norma per le aree di classe V "prevalentemente industriali";
- l'aumento di potenzialità di rifiuti trattati è di 46 ton/giorno, a cui corrisponde un innalzamento dei mezzi giornalieri utilizzati pari a 3 mezzi/giorno;
- tutta la superficie dell'impianto risulta cementata e, quindi, impermeabile e servita da rete di drenaggio per convogliare le acque ad appositi trattamenti differenziati a seconda che siano acque di prima o seconda pioggia;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la modifica sostanziale di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi in Comune di Udine - presentato da Waste Friuli s.r.l. - di Udine - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

- 1) al fine di mitigare gli impatti sulla componente aria il proponente dovrà stoccare qualsiasi rifiuto contenente una matrice organica in cassoni chiusi, onde evitare il propagarsi degli odori nelle zone limitrofe in cui sono presenti potenziali recettori sensibili;
- 2) onde evitare uno sviluppo elevato dei fenomeni di putrescenza il limite per il tempo di stoccaggio di qualsiasi partita di rifiuti è fissato nella durata di 15 giorni, con l'esclusione dei rifiuti destinati alla mera messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) per i quali lo stoccaggio viene fissato in giorni 45;
- 3) i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/MPS in uscita;
- 4) le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei materiali pulverulenti dovranno essere precedute da operazioni di bagnatura dei materiali stessi onde evitare l'innalzamento delle polveri;
- 5) il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
- 6) qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Udine, alla Pro-

vincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'ARPA del FVG.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMBLLPP_1842

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1842/SCR 903

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la variante all'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi in località Somprat in Comune di Amaro. Proponente: CGS Spa con sede in Comune di Tavagnacco (UD).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 07 maggio 2010 presentata da CGS S.p.A. con sede in Comune di Tavagnacco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 19 maggio 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Amaro del 10 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37672/SCR/903 dd. 11 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Amaro, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/77/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- l'attività in progetto non comporta la realizzazione di alcuna opera aggiuntiva rispetto allo stato attuale, né un incremento delle quantità di rifiuti trattati;
- consente un incremento sostanziale del fresato d'asfalto recuperato e una leggera riduzione del traffico indotto dall'esercizio dell'impianto;
- per contro si rileva che l'introduzione dell'impianto mobile determina verosimilmente un incremento delle emissioni sonore e che lo stesso necessita dell'impiego di percloroetilene, la cui fuoriuscita accidentale può determinare gravi danni all'ambiente acquatico;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le

necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la variante all'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi in Loc Somprat in Comune di Amaro - presentato da CGS S.p.A. con sede in Comune di Tavagnacco - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il presente provvedimento di screening fa riferimento ad una singola campagna di attività di recupero della durata complessiva di tre mesi. Le ulteriori campagne di recupero, poste in essere anche presso il sito in esame, dovranno essere sottoposte nuovamente a procedura di verifica, anche in esito delle verifiche previste al punto 2 della Deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n. 140 dd. 14 giugno 2010;
2. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare le sottostanti falde idriche;
3. le unità mobili dell'impianto denominato Disagglomeratore 001 che comprendono il separatore di inerti ed il gruppo distillatore dovranno essere posizionate su di una superficie impermeabile dotata di apposito dispositivo che consenta il contenimento di eventuali fuoriuscite di percloroetilene, al fine di evitare la percolazione nel terreno o lo sversamento nei corpi idrici limitrofi del solvente. Detto dispositivo di contenimento (es. muro di contenimento o sistema di intercettazione e raccolta o altro adeguato) dovrà garantire il confinamento della totalità del percloroetilene impiegato nell'impianto;
4. dovranno essere presenti in sito adeguati dispositivi che consentano di recuperare e conservare in tempi rapidi il percloroetilene eventualmente fuoriuscito dall'impianto mobile. Dovranno altresì essere presenti in cantiere idonei dispositivi di protezione individuale atti a consentire al personale, in caso di fuoriuscita del percloroetilene, un effettivo e rapido intervento di recupero del solvente, garantendo parimenti l'incolumità del medesimo personale;
5. dovrà essere eseguito il monitoraggio delle emissioni sonore dell'impianto in esame per mezzo di rilevamenti fonometrici e se del caso dovranno essere adottati adeguati provvedimenti al fine di mitigare l'emissione sonora dell'impianto di trattamento;
6. in relazione al flusso di mezzi pesanti, dovranno essere possibilmente evitati gli orari più critici tra le 16.30 e le 19.30 e tra le 7. e le 9 ed utilizzati percorsi viari che evitino, per quanto possibile, il transito attraverso centri abitati o tratti stradali congestionati;
7. i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti dovranno essere - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/sottoprodotto in uscita;
8. non effettuare lo stoccaggio di percloroetilene in zona di lavorazione;
9. predisporre un piano di intervento in caso di incidente e che preveda anche esplicitamente il trasferimento del solvente in area sicura in caso di piena;
10. effettuare misure di autocontrollo delle emissioni in atmosfera da trasmettere alla Provincia di Udine ed all'ARPA.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Amaro, alla Provincia di Udine, al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e all'ARPA del FVG.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMBLLPP_1843

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 201, n. 1843/SCR 904

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto idroelettrico rio d'Archia - derivazione rio d'Archia. Proponente: Ceconi Romano residente in Ovaro (UD).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 13 maggio 2010 presentata da Ceconi Romano di Ovaro per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 19 maggio 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ovaro 13 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37663/SCR/904 dd. 11 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs. 152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Ovaro e al Servizio pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;

VISTO il parere n. SCR/78/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il progetto in esame rappresenta una modifica di quello precedentemente esaminato nell'ambito dello SCR 751, e che detto progetto era stato rinviato a VIA per le seguenti motivazioni:

1. del fatto che la centrale idroelettrica potrebbe essere soggetta a danneggiamenti causati da fenomeni franosi, in quanto viene edificata all'interno di un'area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi, censita nel Catasto frane della Regione autonoma FVG con il codice 0300672100 e classificata dal Piano stralcio del PAI del fiume Tagliamento "a pericolosità geologica elevata";
2. dell'opportunità di valutare con maggiore attenzione le conseguenze a carico dell'ecosistema acquatico, derivanti dallo sfruttamento idroelettrico del rio d'Archia, anche in base alla verifica del reale regime idrologico ed al rapporto tra le portate rimanenti in alveo e le portate naturali;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che con il presente progetto il Proponente ha risposto a dette motivazioni nei termini seguenti:

1. relativamente al fatto che la centrale idroelettrica potrebbe essere soggetta a danneggiamenti causati da fenomeni franosi, in quanto viene edificata all'interno di un'area soggetta a crolli e ribaltamenti diffusi, il Proponente ha modificato il progetto prevedendo la realizzazione di un vallo paramassi;
2. relativamente alla opportunità di valutare con maggiore attenzione le conseguenze a carico dell'ecosistema acquatico il Proponente ha provveduto ad effettuare delle misure di portata in sito come sopra specificato; va evidenziato inoltre che il proponente è già titolare di una concessione a derivare rilasciata dalla Direzione Regionale Ambiente, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce

diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, e al Servizio pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, all'Ente Tutela Pesca del FVG e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto idroelettrico Rio d'Archia - derivazione Rio d'Archia - presentato da Ceconi Romano di Ovaro - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il proponente dovrà utilizzare soluzioni tecnico - gestionali atte ad abbattere il più possibile le polveri messe in sospensione dalle attività di lavorazione in cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale movimentato, dei piazzali del cantiere e della viabilità di servizio;
2. al fine di mitigare i potenziali impatti sulle componenti relative alla vita acquatica ed, in particolare, le potenziali interferenze con il periodo riproduttivo della trota fario, la tempistica e le modalità di lavorazione comportanti una deviazione della portata liquida o intorbidimenti delle acque, dovranno essere concordate con l'Ente Tutela Pesca;
3. le operazioni di rabbocco dei carburanti e di manutenzione delle macchine operatrici dovranno avvenire al di sopra di pavimentazioni impermeabili;
4. dovranno essere presenti nell'area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
5. al termine dei lavori, tutte le zone interessate dai lavori in fase di cantiere dovranno essere adeguatamente sistemate e ripristinate nel rispetto dell'ambiente paesaggistico e vegetazionale circostante; l'inerbimento delle aree di cantiere dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente specie erbacee autoctone;
6. eventuali terre di scavo derivanti dallo sbancamento del piano campagna dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti. Tuttavia nel caso in cui il proponente desideri ricorrere alle condizioni di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/06 parte quarta ovvero intenda proporre una gestione delle terre di scavo quali sottoprodotti per realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, potrà effettuarlo dimostrando - in apposito progetto - la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo succitato, indicando altresì i tempi di eventuale deposito in attesa di utilizzo. Tale progetto sarà verificato dal Comune;
7. la gestione dei rifiuti prodotti durante la realizzazione ed esercizio dell'attività in oggetto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al d.lgs. 152/06 parte quarta. In particolare:
 - dovranno essere inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero più prossimi al sito di produzione;
 - nel caso sia necessario un loro eventuale "deposito temporaneo" come da definizione di cui all'articolo 183 del d.lgs. 152/06 parte quarta, i rifiuti dovranno essere depositati separatamente (per categoria omogenea) su superfici impermeabili. Dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele per evitare un qualsiasi trasferimento delle sostanze inquinanti in essi contenute dal rifiuto alle matrici acqua, suolo, aria;
8. prima della realizzazione della derivazione idroelettrica, il proponente dovrà - tenuto conto della necessità di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva europea 2000/60 -
 - A. effettuare - su indicazione dell'ARPA - un'indagine finalizzata a controllare lo stato di qualità ambientale del corpo idrico in esame lungo il tratto oggetto di captazione, condotta ai sensi del D.Lgs. 152/06;
 - B. redigere un piano di monitoraggio sul tratto di asta oggetto di captazione in cui si prevedano, in particolare:

- periodiche determinazioni dello stato qualitativo del corso d'acqua in corrispondenza ai periodi di minimo rilascio di portata;
- analisi delle componenti idrobiologiche per sorvegliare l'evoluzione dell'ecosistema acquatico;
- eventuali interventi sull'asta fluviale e sulle fasce riparie atte al mantenimento della capacità di autodepurazione del corso d'acqua e alla conservazione dell'integrità e della naturalità del suo ambiente nei casi in cui sia appurata una perdita di qualità del corso d'acqua imputabile alla captazione in oggetto;

il piano precitato andrà sottoposto a verifica ed approvazione da parte di ARPA e dall'Ente tutela pesca del FVG per le parti di rispettiva competenza; nel caso si evidenzi in fase di esercizio, in esito alle risultanze del piano precitato, un aggravio delle condizioni dell'ecosistema acquatico, il proponente dovrà concordare con gli Enti medesimi e con la Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine adeguati interventi atti a sanare il danno arrecato;

9. tutte le superfici a vista in calcestruzzo dovranno essere opportunamente rivestite in modo da mitigarne l'impatto paesaggistico;

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Ovaro, al Servizio pianificazione ed energia della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, all'Ente Tutela Pesca del FVG e all'ARPA del FVG.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1844

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1844/SCR 900

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti inerti mediante impianto mobile di frantumazione presso proprio cantiere, in Comune di Malborghetto Valbruna. Proponente: Vidoni Spa - Tavagnacco.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 14 maggio 2010 presentata dalla Vidoni s.p.a. di Tavagnacco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 maggio 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Malborghetto Valbruna del 24 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37474/SCR/900 dd. 10 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Malborghetto Valbruna, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/79/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che vengono previste misure adeguate alla mitigazione degli impatti, che il deposito di rifiuti prima del loro trattamento

è un "deposito temporaneo" e che trattasi di interventi di modesta entità i cui relativi impatti risultano verosimilmente trascurabili e di natura temporanea, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'attività di recupero di rifiuti inerti mediante impianto mobile di frantumazione presso proprio cantiere, in Comune di Malborghetto Valbruna - presentato dalla Vidoni s.p.a. di Tavagnacco - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Malborghetto Valbruna, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB_LLPP_1845

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1845/SCR 905

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la campagna di trattamento e recupero mediante impianto mobile di rifiuti provenienti dai lavori di sistemazione viaria di via Roma nel Comune di Campolongo Tapogliano. Proponente: Natison scavi Srl con sede in Comune di San Giovanni al Natisone (UD).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 18 maggio 2010 presentata dalla Natison scavi S.r.l. di San Giovanni al Natisone per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 26 maggio 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Campolongo Tapogliano del 27 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/35763/SCR/905 dd. 01 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Campolongo Tapogliano, alla Provincia di Udine ed al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/80/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che pur rilevando che nell'esercizio dell'attività verrà prodotto un impatto acustico non trascurabile, si ritiene che in ragione:

- della generale sostenibilità degli impatti nei confronti delle altre matrici ambientali: aria, acque superficiali, suolo, assetto territoriale, paesaggio, flora e fauna ed in ragione
- della ridotta durata del cantiere;
- del fatto che tale attività consente l'immediato recupero di un ingente quantitativo di rifiuti, fermo restando il rispetto delle condizioni previste in allegato 1, suballegato 1, punto 7.1 al DM 5 febbraio 1998 per attività R5 su CER 170904;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine ed al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la campagna di trattamento e recupero mediante impianto mobile di rifiuti provenienti dai lavori di sistemazione viaria di Via Roma nel Comune di Campolongo Tapogliano - presentato dalla Natison scavi S.r.l. di San Giovanni al Natisone - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, viene prevista la prescrizione di seguito riportata:

- l'impianto potrà operare dalle ore 8 alle ore 18 e non potrà operare nelle giornate festive.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Campolongo Tapogliano, alla Provincia di Udine ed al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1846

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1846/SCR 906

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante l'adeguamento della sezione idraulica del rio Chiadulerie nell'abitato di Borgo Villa, in Comune di Attimis (UD). Proponente: Comune di Attimis.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 21 maggio 2010 presentata dal Comune di Attimis per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 3 giugno 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Attimis del 18 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37468/SCR/906 dd. 10 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/81/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, in relazione al fatto che la finalità dell'intervento è il miglioramento del deflusso delle acque per risolvere problemi di esondazione che si sono verificati in passato durante gli eventi pluviometrici più significativi e che si tratta, per tipologia di lavori e per contesto ambientale interessato, di un intervento di modesta entità i cui impatti risultano trascurabili e di durata limitata (90 giorni di cantiere), ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante l'adeguamento della sezione idraulica del Rio

Chiadulerie nell'abitato di Borgo Villa, in Comune di Attimis - presentato dal Comune di Attimis - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMBLLPP_1847

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1847/SCR 908

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori di ripristino della sezione idraulica della roggia di Attimis. Proponente: Comune di Attimis.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 21 maggio 2010 presentata dal Comune di Attimis per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 03 giugno 2010 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Attimis del 18 maggio 2010, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37466/SCR/908 dd. 10 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/82/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che l'intervento persegue lo spirito della manutenzione con ripristini localizzati di opere d'arte compromesse nella loro funzione idraulica quali i parametri murari degli argini nei tratti canalizzati o la riparazione di piccole briglie attualmente sepolte dai depositi di materiale e che trattasi di interventi di modesta entità i cui relativi impatti risultano verosimilmente trascurabili e di natura temporanea, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato e al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori di ripristino della sezione idraulica della Roggia di Attimis - presentato dal Comune di Attimis - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1848

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1848/SCR 909

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante i lavori per l'eliminazione della intersezione a raso in località Picchi in Comune di Latisana mediante la realizzazione di una rotatoria al km 10+600 lungo la SR 354 di Lignano. Proponente: Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia. Sede distaccata - Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 11 maggio 2010 presentata dal Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia. Sede distaccata - Trieste per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 03 giugno 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Latisana, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/37960/SCR/909 dd. 14 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Latisana e alla Provincia di Udine;

VISTO il parere n. SCR/83/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione all'insieme degli elemen-

ti quali in particolare il fatto che viene eliminato un punto di criticità migliorando il deflusso del traffico sull'arteria, che gli impatti nella fase di cantiere risultano contenuti e di breve durata e che i lavori verranno svolti nel periodo invernale quando il traffico stradale sulla S.R. 354 di Lignano risulta molto limitato, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante i lavori per l'eliminazione della intersezione a raso in località Picchi in Comune di Latisana mediante la realizzazione di una rotatoria al km 10+600. lungo la SR 354 di Lignano - presentato dal Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia. Sede distaccata - Trieste - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. il progetto definitivo dovrà contenere un Piano per il monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni), allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente nella fase di costruzione. Tale Piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali delle strumentazioni, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà contenere in particolare l'individuazione degli eventuali accorgimenti mitigativi nel caso in cui vengano superati i limiti normativi - dovrà essere concordato con l'ARPA;
2. il progetto definitivo dovrà contenere un Piano per la gestione delle emergenze, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, per i potenziali eventi accidentali che possano interagire negativamente con l'ambiente; si dovranno prendere in considerazione gli impatti potenzialmente pericolosi legati alle emissioni in atmosfera e alla contaminazione delle acque superficiali e meteoriche, prevedendo tutti gli accorgimenti per evitare e contenere tali eventi. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà contenere in particolare l'individuazione degli eventuali accorgimenti mitigativi - dovrà essere concordato con l'ARPA;
3. dovrà essere previsto un apposito lavaggio dei mezzi uscenti dal cantiere per evitare il propagarsi delle polveri e del fango sulle strade interessate dal passaggio dei mezzi di cantiere;
4. l'inerbimento dell'aiuola centrale della rotatoria e delle aiuole spartitraffico, così come tutte le superfici che verranno ripristinate a verde, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo di essenze autoctone;
5. esplicitare l'analisi dei parametri di resistenza e deformabilità delle unità geotecniche dei terreni interessati riscontrate sull'intera profondità di rilevanza progettuale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente;
6. individuare lo spessore dello scortico dell'area interessata dagli interventi e della conseguente destinazione d'uso dello stesso privilegiandone l'impiego per i ripristini nell'ambito del progetto;
7. elaborare un piano di dismissione e demolizione dei manufatti di cui non si prevede più l'utilizzo ed i connessi interventi di mitigazione e/o ripristino.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Latisana, alla Provincia di Udine e all'ARPA del FVG.
Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_AMB LLPP_1849

Decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici 11 agosto 2010, n. 1849/SCR 901

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di recupero rifiuti inerti in Comune di Trasaghis. Proponente: Mestrinaro Spa - Zero Branco (TV).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 11 maggio 2010 presentata da Mestrinaro s.p.a. di Zero Branco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 4 giugno 2010 e la contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trasaghis, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. ALP.11/40140/SCR/901 dd. 24 giugno 2010, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Trasaghis, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO il parere n. SCR/84/2010 del 04 agosto 2010 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione ha rilevato che lo studio preliminare ambientale presentato dal proponente ha analizzato i principali elementi di criticità ambientale in maniera superficiale effettuando unicamente considerazioni di tipo qualitativo, mancando di valutazioni quantitative.

CONSTATATO peraltro che la medesima commissione ha comunque:

1. preso atto di quanto dallo stesso proponente dichiarato in ordine al fatto che:

- l'impianto in oggetto risulta già autorizzato alle emissioni diffuse in atmosfera e derogato al vincolo dei 1000m dai centri abitati;

- I suddetti atti autorizzatori fissano specifiche prescrizioni finalizzate alla riduzione del carico emissivo di polveri e al contenimento del rumore prodotto.

2. effettuato le seguenti considerazioni:

- La struttura entro cui avverranno le operazioni di trattamento dei rifiuti è già esistente. Tutte le attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti avverranno in luogo chiuso e su superficie pavimentata. Trattasi di attività di stoccaggio, selezione e frantumazione di rifiuti di natura inerte;

- L'attività dovrà essere svolta secondo i disposti normativi (tecnico-gestionali) stabiliti dal DM 5 febbraio 1998 che fissa una serie di indicazioni tecniche e gestionali finalizzate alla riduzione dei rischi di inquinamento a carico delle varie matrici ambientali interessate. La verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dal DM 5 febbraio 1998 è in carico alla Provincia;

- L'attività si colloca in un sito dove il PRGC del Comune prevede la realizzazione ed esercizio di questo tipo di attività. Il Comune stesso non ha fatto pervenire alcuna obiezione in merito durante il proce-

dimento in oggetto né ha rilevato particolari problematiche in ordine ad aspetti connessi al rischio di esondazione in corrispondenza alle aree di progetto;

- L'impianto di frantumazione lavorerà mediamente una settimana al mese. Per il resto delle giornate l'attività si limiterà allo stoccaggio dei rifiuti e alla movimentazione degli stessi;

- Il principale elemento di sensibilità ambientale del sito di collocazione dell'impianto è indubbiamente il SIC presente nelle vicinanze ed il corso d'acqua. Il proponente non prevede alcuno scarico diretto sul corso d'acqua. L'area non è classificata ad oggi dal PAI in classi di pericolosità idraulica.

- Per quanto riguarda il SIC - pur in assenza di specifiche valutazioni a riguardo effettuate dal proponente - non si ritiene vi possano essere incidenze di natura significativa. I principali fattori di impatto che potrebbero interessare l'area SIC riguardano il sollevamento e dispersione delle polveri ed il rumore. Per quanto attiene le polveri tuttavia vengono previste misure mitigative tali da minimizzare il carico emissivo. Per quanto riguarda il rumore, il frantumatore funzionerà pochi giorni al mese in un ambiente caratterizzato già adesso da un clima acustico disturbato per la presenza dell'autostrada. Si ritiene comunque opportuno, a titolo cautelativo, l'esecuzione di un monitoraggio acustico in fase di esercizio per verificare che le variazioni del clima acustico risultino poco significative all'altezza dei ricettori e nel caso adottare, in fase di esercizio, ulteriori misure di mitigazione.

3. ritenuto altresì possibile ed assolutamente opportuno, in ragione alla assenza di analisi previsionali di impatto all'interno dello studio preliminare ambientale, imporre prescrizioni relative:

- al controllo in fase di esercizio dell'impatto acustico;
- alla necessità di realizzare una siepe perimetrale di contenimento visivo e di polveri;
- alla necessità di pavimentare l'area di movimentazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti e dotarla di sistema di captazione delle acque meteoriche;
- alla necessità di produrre annualmente una relazione documentata finalizzata e verificare l'efficacia delle misure mitigative adottate per limitare gli impatti ambientali;
- alla necessità di produrre annualmente una relazione documentata sugli interventi di manutenzione delle strutture e dei macchinari utilizzati;

- alla necessità di produrre annualmente una relazione documentata sul rispetto dei requisiti gestionali stabiliti dal DM 5 febbraio 1998. In tale relazione andranno anche indicate il numero di giornate lavorative anno dell'impianto di frantumazione ed i volumi trattati

4. valutato che il progetto, anche nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, non possa produrre incidenze significative nei confronti delle aree SIC/ZPS prossime

5. ed espresso conseguentemente parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto di recupero rifiuti inerti in Comune di Trasaghis - presentato da Mestrinaro s.p.a. - di Zero Branco - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1) eventuali terre di scavo derivanti dallo sbancamento del piano campagna dovranno essere smaltite e/o recuperate quali rifiuti. Tuttavia nel caso in cui il proponente desideri ricorrere alle condizioni di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/06 parte quarta ovvero intenda proporre una gestione delle terre di scavo quali sottoprodotti per realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, potrà effettuarlo dimostrando - in apposito progetto - la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo succitato, indicando altresì i tempi di eventuale deposito in attesa di utilizzo. Tale progetto sarà verificato dal Comune;

2) la gestione dei rifiuti prodotti durante la realizzazione ed esercizio dell'attività in oggetto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al d.lgs. 152/06 parte quarta. In particolare:

- dovranno essere inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero più prossimi al sito di produzione;

- nel caso sia necessario un loro eventuale "deposito temporaneo" come da definizione di cui all'articolo 183 del d.lgs. 152/06 parte quarta, i rifiuti dovranno essere depositati separatamente (per categoria omogenea) su superfici impermeabili. Dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele per evitare un qualsiasi trasferimento delle sostanze inquinanti in essi contenute dal rifiuto alle matrici acqua, suolo, aria;

3) il proponente dovrà predisporre un piano per il monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio dell'attività, prendendo a riferimento per le misurazioni la situazione più gravosa in termini di emissioni sonore e di condizioni al contorno e ponendo particolare attenzione ai recettori sensibili presenti nell'intorno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;

4) qualora in fase di esercizio dell'attività, a seguito delle risultanze della campagna acustica di cui al piano precitato, si evidenziasse un non rispetto dei limiti normativi in materia riconducibili alla attività in oggetto, il proponente dovrà attivarsi per la realizzazione e messa in opera di soluzioni tecniche finalizzate alla mitigazione dell'impatto acustico ed al rispetto dei precitati limiti, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie a riguardo;

5) internamente al perimetro dell'impianto, tutte le aree esterne che siano oggetto di transito di mezzi contenenti rifiuti ovvero siano utilizzate per il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti trattati o prodotti durante l'attività dovranno essere pavimentate e dotate di una rete di raccolta, convogliamento e gestione delle acque meteoriche. Le acque di prima pioggia andranno raccolte separatamente rispetto alle acque di seconda pioggia ed opportunamente trattate prima dello scarico ovvero gestite come rifiuti liquidi;

6) il proponente dovrà produrre prima della messa in esercizio dell'attività in argomento uno specifico elaborato relativo alle aree verdi di mascheramento previste in progetto. In particolare dovranno essere specificate le specie utilizzate ed il sesto d'impianto. La funzione principale di tali aree sarà quella di contenimento delle polveri emesse e di mascheramento delle strutture impiantistiche. Le siepi a perimetro e le piantumazioni andranno realizzate conformemente alle vigenti norme urbanistiche. Andranno indicate anche le misure di manutenzione previste in fase di esercizio. Tale elaborato andrà verificato dal Comune;

7) Non potrà essere utilizzato il nuovo accesso carrabile previsto su via Montisel per conservare la pregevole sistemazione ambientale realizzate dall'amministrazione comunale sulle aree appartenenti al terreno stradale.

8) a mitigazione dell'impatto sulla componente "assetto territoriale" dovuto al traffico prodotto dalla attività in progetto, il proponente, con riferimento ai camion per trasporto rifiuti in entrata ed MPS in uscita gestiti in proprio, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- i mezzi conferenti all'impianto con i rifiuti siano - salvo dimostrata impossibilità - ricaricati del rifiuto/MPS in uscita;

- sia limitato il più possibile il transito dei mezzi nei seguenti orari 7-9 e 17-19;

- siano evitati transiti lunghi tratti stradali congestionati.

9) il proponente dovrà produrre annualmente una relazione finalizzata a documentare l'efficacia delle misure mitigative utilizzate durante l'esercizio dell'attività per la mitigazione degli impatti ambientali. Tale relazione dovrà in particolare riportare:

- evidenza del rispetto delle prescrizioni di cui sopra;

- un dettaglio sulle misure tecnico gestionali utilizzate in fase di esercizio dell'attività nella ordinaria gestione dei rifiuti, evidenziando in particolare il rispetto dei requisiti stabiliti dal DM 5 febbraio 1998;

- indicazione del numero di giornate/anno di funzionamento dell'impianto di frantumazione

- un dettaglio sui flussi di rifiuti/materiali in entrata ed uscita dall'impianto, sul numero complessivo di mezzi di trasporto utilizzati, sui percorsi viari seguiti e sui conseguenti impatti a carico del sistema

viario;

- gli esiti del piano di monitoraggio acustico di cui alla prescrizione precedente;
- un dettaglio sulle misure di mitigazione utilizzate per abbattere il carico emissivo delle polveri prodotte durante l'esercizio dell'attività e dati comprovanti l'efficacia delle misure stesse;
- un dettaglio sugli interventi di manutenzione di strutture ed impianti;
- documentazione fotografica delle opere a verde e delle strutture impiantistiche;

Tale relazione andrà inviata al Servizio VIA entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Trasaghis, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Trieste, 11 agosto 2010

DELLA TORRE

10_36_1_DDC_ISTR FORM_3103

Decreto del Vice Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 19 agosto 2010, n. 3103/CULT.FP

Legge regionale 76/1982 - Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 - Programma e preventivo di spesa.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro l'impostazione di un piano regionale di formazione professionale da realizzarsi nell'anno formativo che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo;

VISTO il POG dell'esercizio in corso, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, che, per l'impostazione del Piano 2010/2011 conferma le direttive emanate con deliberazioni della Giunta regionale n. 2348/2007 e n. 2887/2007, in base alle quali rientra nella competenza del Direttore Centrale la definizione analitica delle attività e dei relativi finanziamenti;

VISTO l'elaborato allegato quale parte integrante di questo decreto, nel quale sono dettagliate le attività da realizzare nell'anno formativo 2010/2011, con riferimento alle quali si prevede una spesa complessiva di euro 24.853.800,00.-;

ACCERTATO che il programma tiene conto delle iniziative da attivare per l'esercizio del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione professionale e delle altre attività che è necessario assicurare in relazione agli obblighi che derivano da normative nazionali e regionali vigenti;

PRECISATO che la spesa fa carico in parte all'esercizio 2010 e in parte all'esercizio 2011 e che alla copertura della stessa sono destinati fondi regionali e fondi assegnati dallo Stato con destinazione vincolata;

VISTO il Decreto 232/11/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che assegna alle Regioni i fondi 2010 per il finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione professionale, destinando al Friuli Venezia Giulia la somma di euro 6.169.163,00.- e precisato che è in corso il provvedimento per l'iscrizione della citata somma ai pertinenti capitoli dell'entrata (402) e della spesa (5922) del bilancio regionale;

PRECISATO che, tenuto conto dell'assegnazione statale e dell'ammontare dei fondi regionali disponibili (cap. 5807), la spesa associata al Piano regionale di formazione professionale 2010/2011 sarà imputata a bilancio nei termini che seguono:

capitolo 5807 / esercizio 2010	euro 12.577.759,65.-
capitolo 5807 / esercizio 2011	euro 6.106.877,35.-
capitolo 5922 / esercizio 2010	euro 6.169.163,00.-

PRECISATO inoltre che alla prenotazione dei fondi si provvederà con atto successivo, non appena completata la procedura relativa all'iscrizione a bilancio dei fondi statali;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. n. 0177/Pres. dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

CONSTATATA la temporanea assenza del Direttore centrale;

DECRETA

1. È approvato, nei termini di cui all'elaborato allegato quale parte integrante di questo decreto, il pro-

gramma e preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale 2010/2011.

2. Alla prenotazione dei fondi necessari si provvederà con atto successivo, non appena completata la procedura relativa all'iscrizione a bilancio dei fondi statali assegnati con Decreto 232/11/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 agosto 2010

MANSI

10_36_1_DDC_ISTR FORM_3103_ALL

Allegato

Piano regionale di formazione professionale 2010/2011. Programma e preventivo di spesa

A) PROGETTI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Si prevede l'organizzazione dei percorsi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni, così suddivisi:

- *seconde e terze annualità a.f. 2010/2011*: attività formative da realizzarsi con forme di integrazione/interazione con il sistema scolastico, secondo quanto previsto dall'Accordo sancito dalla Conferenza del 19 giugno 2003, dal Protocollo d'intesa stipulato in data 18 settembre 2003 con il Ministero dell'Istruzione e quello del Lavoro e dallo specifico Accordo Territoriale concluso in data 10 dicembre 2003 con l'Ufficio Scolastico Regionale; in argomento si evidenzia che il 7 aprile 2010 è stato sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale un ulteriore documento nell'ambito del quale si è convenuto di proseguire nella sperimentazione con le modalità di integrazione/interazione fra il sistema scolastico statale e quello della formazione professionale regionale e di garantire a tutti gli allievi il riconoscimento e la validità nazionale dell'attestazione finale;

- *prime annualità a.f. 2010/2011*: attività da realizzarsi secondo quanto previsto dall'Accordo approvato in sede di Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, avente ad oggetto indirizzi per l'avvio nell'anno 2010 - 2011 del primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale previsti ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226.

Si tratta di attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica secondo quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo di istruzione e di diritto dovere all'istruzione e formazione entro il diciottesimo anno di età.

Con decreto del Direttore centrale n. 1101/LAVFOR del 13 maggio 2005 la realizzazione delle attività per il periodo 2005/2008 è stata affidata all'Associazione Temporanea di scopo denominata EFFE.PI formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso, con capofila l'ente E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia di Trieste. Con delibera n. 2653 del 05 novembre 2007, la Giunta regionale ha prorogato l'incarico fino al completamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale iniziati nell'anno formativo 2008/2009 e comunque fino al 31 agosto 2011.

Con decreto n. 4696/CULT.FP del 22 dicembre 2008, l'incarico per l'organizzazione e la gestione dell'offerta formativa per il periodo 2009/2011 (Avviso approvato con deliberazione giuntale 2249 del 30 ottobre 2008), è stato affidato all'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con capofila l'E.N.A.I.P. Friuli Venezia Giulia di Trieste.

Le due associazioni temporanee sono formate dai medesimi enti di formazione, per cui è assicurata la continuità nell'attuazione dell'incarico.

Le spese previste per le attività formative descritte si determinano come segue:

- *seconde e terze annualità a.f. 2010/2011*: numero degli allievi (2050), ore corso (1.200 per ciascun allievo) e parametro di finanziamento ora allievo (euro 6,58) per un totale pari a euro 16.186.800,00 (crf Direttive approvate con decreto n. 1159/CULT.FP/2010);

- *prime annualità a.f. 2010/2011*: numero degli allievi (1150), ore corso (1.000 per ciascun allievo) e parametro di finanziamento ora allievo (euro 6,58) per un totale pari a euro 7.567.000,00 (crf Direttive approvate con decreto n. 2267/CULT.FP/2010).

Il totale dell'intervento ammonta ad euro 23.753.800,00.

B) PIANO DELL'INNOVAZIONE

Si tratta di attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi, attribuite alla competenza dell'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI. Con il citato decreto n. 4696/CULT.FP l'Associazione è stata individuata sia come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative descritte al precedente paragrafo A), sia come soggetto incaricato della realizzazione di linee di intervento operative finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi for-

mativi rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Per le attività descritte si prevede una spesa massima di euro 100.000,00 (crf Direttive approvate con decreto n. 1026/CULT.FP/2010).

C) PATENTI DI MESTIERE

Si tratta delle attività formative che specifiche norme di legge e/o di regolamento prevedono come obbligatorie per lo svolgimento di alcune attività professionali (gestione rifiuti, smaltimento amianto, formazione teorica e qualificazione professionale estetiste, ecc.) e che, in presenza di un adeguato numero di richieste, deve essere sempre possibile assicurare. Gli interventi sono realizzati sulla base di appositi avvisi. Per il finanziamento si applicano i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 2254 del 28 giugno 2002 (euro 85,00 per ora corso per il finanziamento delle spese generali ed euro 0,50 per ora allievo per il finanziamento delle spese per i consumi).

In argomento si ritiene proponibile anche la realizzazione di corsi totalmente o parzialmente autofinanziati previa verifica, da parte della Regione, della corrispondenza dei contenuti formativi alle previsioni di legge. Gli avvisi fissano i termini dell'intervento contributivo regionale in caso di iniziative parzialmente autofinanziate. Per tutte le attività qui considerate si prevede una spesa massima di euro 1.000.000,00

VISTO: IL VICEDIRETTORE CENTRALE: MANSI

10_36_1_DDC_ISTR FORM_3104

Decreto del Vice Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 19 agosto 2010, n. 3104/CULT.FP

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2010/2011, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali. Emanazione.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma operativo di gestione 2010, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2975 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni, ed in particolare quanto previsto riguardo al capitolo di spesa 5807, sul quale sono stanziati le risorse destinate al finanziamento delle attività formative di cui alla legge citata;

VISTO il "Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale" di cui all'articolo 7, commi da 12 a 15 della LR 24/2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 21 aprile 2010, di seguito Piano 2010, e specificatamente, nell'ambito del Comparto della formazione continua,

il Programma n. 52 - attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali (patenti di mestiere);

ATTESO che le risorse destinate dal Piano 2010 alla realizzazione del suddetto Programma ammontano complessivamente a euro 1.000.000,00;

VISTO il decreto del Vicedirettore centrale n. 3103/CULT.FP del 19 agosto 2010 con il quale si approva il programma e preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale per l'anno formativo 2010/2011, comprensivo delle attività formative oggetto del presente decreto;

RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento;

ATTESA pertanto la necessità di dare avvio alle procedure concernenti l'impostazione e la realizzazione delle attività formative suddette, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione dei relativi progetti, nonché i criteri e le modalità per la loro valutazione e attuazione e per il loro finanziamento;

VISTO il documento recante l'avviso a tale scopo elaborato dal competente Servizio programmazione interventi formativi e prima formazione, e ritenuto di emanarlo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

CONSTATATA la temporanea assenza del Direttore centrale;

DECRETA

1. È emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2010/2011, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali".
 2. La somma disponibile per il finanziamento delle menzionate attività ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00 (un milione di euro), a valere sul capitolo S/5807 del vigente bilancio regionale.
 3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Trieste, 19 agosto 2010

MANSI

10_36_1_DDC_ISTR FORM_3104_ALL**Allegato 1**

Avviso per la presentazione, l'attuazione il finanziamento, nell'anno formativo 2010/2011, di progetti riguardanti attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali

Art. 1 oggetto

1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la presentazione, la valutazione e l'attuazione dei progetti riguardanti attività formative previste da specifiche leggi statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali.

Art. 2 normativa di riferimento

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 sono realizzate e finanziate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche.
2. I contenuti didattici delle attività formative cui all'articolo 1 devono essere definiti nel rispetto delle norme statali e regionali che disciplinano il settore di attività cui è finalizzata la formazione.

Art. 3 soggetti proponenti

1. I progetti riguardanti le attività formative di cui all'articolo 1 possono essere presentati da soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. I soggetti proponenti, alla data di avvio del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nelle macrotipologie A (Obbligo formativo) o As (Obbligo formativo per ambiti speciali), C (Formazione continua e permanente) o Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), per settori coerenti con l'attività formativa da realizzare.

Art. 4 tipologia formativa

1. Le attività formative di cui all'articolo 1 rientrano nella seguente tipologia formativa:
 - a) Denominazione: "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali".
 - b) Durata: funzionale rispetto alla specifica iniziativa.
 - c) Destinatari: giovani e adulti occupati e disoccupati.
 - d) Attestazione finale: attestato di frequenza ovvero diversa attestazione prevista dalla normativa vigente nello specifico settore di attività cui è finalizzata la formazione.

Art. 5 termini e modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti formativi sono presentati secondo la modalità "a sportello" e sono valutati con cadenza mensile.
2. Per la presentazione dei progetti è necessaria la compilazione dell'apposito formulario on line (denominato "formulario on line Web Forma") disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, Formazione, Area operatori, WEBFORMA.
3. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea, unitamente alla domanda di finanziamento (in bollo ove dovuto), alla Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, ufficio di Via San Francesco 37, Trieste, ove lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì, con orario 09.00 - 12.00.
4. Il formulario va compilato integralmente. Nel caso di riedizioni del medesimo progetto a valere sul-

l'anno formativo 2010/2011, è sufficiente inviare il formulario contenente soltanto i dati fisici (a titolo esemplificativo: titolo del corso, sede, ore, numero allievi) ed i contenuti didattici, citando il codice del progetto già approvato cui si fa riferimento.

5. I progetti devono essere corredati dall'elenco nominativo dei partecipanti in un numero compreso entro i limiti minimo e massimo di cui all'articolo 8, comma 3.

6. I progetti formativi possono essere presentati con modalità a sportello dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 30 giugno 2011, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie, di cui sarà data notizia nel sito internet ufficiale della Regione.

7. I soggetti proponenti possono presentare ogni mese non più di tre edizioni di ciascun progetto.

Art. 6 verifica preventiva e cause di esclusione dalla valutazione

1. La Direzione centrale istruzione, formazione e cultura (di seguito Direzione) effettua una verifica preventiva su ciascun progetto presentato, al fine di accertare l'insussistenza di una o più cause di esclusione dalla valutazione del progetto stesso.

2. Sono cause di esclusione dalla valutazione:

- a) la non eleggibilità del progetto al titolo del presente Avviso;
- b) il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione del progetto;
- c) il mancato utilizzo del formulario previsto, per la presentazione dei progetti, dall'articolo 5, comma 2;
- d) la mancata completa compilazione del formulario medesimo;
- e) la mancata presentazione del formulario del progetto anche in forma cartacea;
- f) l'utilizzo di uno stesso formulario per la presentazione di più progetti o più edizioni del medesimo progetto ;
- g) la mancata presentazione dell'elenco nominativo dei partecipanti;
- h) il mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi prescritto dall' articolo 8, comma 3.

Art. 7 modalità ed esiti della valutazione dei progetti

1. I progetti per i quali è stata accertata, a seguito della verifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 1, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell'articolo medesimo sono valutati in base al sistema di ammissibilità fondato sul criterio della coerenza e qualità progettuale e finanziaria.

2. La selezione dei progetti avviene su base mensile, con riferimento ai progetti presentati dal primo all'ultimo giorno lavorativo utile del mese di riferimento. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine per rientrare nella mensilità (ai fini del presente Avviso, il sabato non è considerato un giorno lavorativo).

3. I progetti valutati positivamente ai sensi del comma 1 sono inseriti in una graduatoria, formata in base alla data di presentazione, che è approvata mensilmente con decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura.

4. I progetti inseriti nella graduatoria di cui al comma 3 sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili. I rimanenti progetti inseriti nella graduatoria medesima, ma non finanziabili per mancanza di risorse, possono essere finanziati nel caso di decadenza dal finanziamento di altri beneficiari o di rinuncia da parte degli stessi, purché la rinuncia intervenga entro il 30 giugno 2011.

Art. 8 realizzazione dell'attività

1. I progetti approvati sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).

2. Prima dell'inizio dell'attività è necessario dotarsi del registro delle presenze da far vidimare presso gli uffici di Trieste o di Udine del Servizio gestione interventi per il sistema formativo (di seguito Servizio regionale). Il frontespizio del registro deve recare le indicazioni in merito al canale di finanziamento (Piano regionale) e deve riportare gli elementi identificativi del corso (codice e titolo). Il registro va compilato e firmato giornalmente da allievi, docenti ed eventuale personale di supporto (coordinatore, tutor), senza spazi in bianco e senza cancellature. Ove siano necessarie correzioni, la parte sbagliata va soltanto barata in modo che resti leggibile. Ogni correzione va motivata. La corretta tenuta del registro è essenziale ai fini del riconoscimento della validità del corso e quindi del rilascio degli attestati e dell'erogazione del finanziamento.

3. I progetti devono essere avviati con un numero di allievi compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 25 salva la capienza dell'aula come stabilita in sede di accreditamento.

4. I progetti approvati e ammessi a finanziamento devono essere realizzati nell'anno formativo 2010/2011; devono essere avviati, a pena di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria e la loro realizzazione deve concludersi entro il 31 agosto 2011.

5. I progetti possono essere avviati, anche prima della loro approvazione con assunzione di responsabilità del soggetto attuatore, fatto salvo il termine finale di conclusione dell'attività formativa fissato dal comma 4.

6. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività mediante invio del modello (Mod. Fp1a) entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività, utilizzando l'applicativo WEBFORMA, compilato in tutte le sue parti. Sono ammissibili variazioni dei dati contenuti nel suddetto modello di avvio, da comunicare al Servizio regionale con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA.

7. Le variazioni del numero di allievi sono ammissibili entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità: l'ammissione di un nuovo allievo può avvenire entro il 25% della durata in ore prevista dal progetto e va comunicata entro 7 giorni di calendario dall'avvenuta variazione, con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA; la dimissione degli allievi deve essere comunicata con le stesse modalità descritte per l'ammissione.

8. In casi eccezionali, su richiesta preventiva e debitamente motivata del soggetto proponente, il Servizio regionale può autorizzare deroghe relativamente al numero di partecipanti e può concedere proroghe del termine finale di conclusione dell'attività formativa fissato dal comma 4, fermo restando il termine per la presentazione del rendiconto.

9. Salvo diverse disposizioni, il soggetto attuatore comunica la data fissata per gli esami finali, che prevedono il rilascio di attestati di frequenza, almeno 15 giorni di calendario prima della data medesima, con l'invio al Servizio regionale del modello cartaceo (Mod. Fp6). Nel caso di esami che prevedono la nomina di una commissione esterna, la comunicazione della data d'esame deve essere effettuata almeno 60 giorni di calendario prima della data medesima.

10. Sono ammessi all'esame gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto dell'esame finale, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa di settore. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare in versione cartacea entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

11. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso, nonché, ove applicabili, le ulteriori disposizioni che verranno emanate per la gestione della generalità delle attività formative.

Art. 9 tasse di iscrizione

1. Ai partecipanti ai corsi oggetto del presente Avviso è richiesto il versamento di una tassa di iscrizione, il cui importo è determinato dal soggetto attuatore nel limite massimo di 3,00 euro per ogni ora di corso.

2. Il soggetto proponente/attuatore è tenuto:

a) ad indicare l'importo della tassa di iscrizione nel formulario di presentazione del progetto;

b) a rendicontare alla Regione le somme riscosse a titolo di tassa di iscrizione unitamente al finanziamento regionale.

Art. 10 finanziamento pubblico

1. In base alla legge regionale 76/1982 il finanziamento regionale è commisurato, in via preventiva, ad appositi parametri riferiti alle spese per l'organizzazione ed il personale (parametro ora/corso per spese generali; attualmente euro 85,00) e a quelle per l'acquisto di materiale didattico di consumo e per la manutenzione e l'ammortamento delle attrezzature didattiche utilizzate dagli allievi (parametro ora/allievo per spese per materiali di consumo; attualmente euro 0,50).

2. Alla concessione e alla liquidazione del finanziamento si provvede dopo l'avvio del progetto, nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e dalle disposizioni riguardanti il patto di stabilità emanate dalla Giunta regionale.

3. A dimostrazione del regolare impiego del contributo regionale, i soggetti proponenti sono tenuti, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 76/1982, a presentare, entro il 31 dicembre 2011, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività.

4. Il rendiconto deve essere presentato secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articoli dal 41 al 43.

5. Per la determinazione dell'importo del contributo spettante a preventivo e di quello riconoscibile a rendiconto si applicano le disposizioni emanate con decreto n. 2572/LAVFOR dd. 30 novembre 2007 con riferimento alla tipologia di finanziamento "a parametro ora/corso e a parametro ora/allievo".

6. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso è disponibile la somma di 1.000.000,00 euro.

Art. 11 finanziamento privato

1. In attuazione delle disposizioni del presente Avviso possono essere realizzati anche progetti totalmente finanziati da soggetti privati, per sopravvenuta carenza di risorse regionali.

2. Non si applicano le norme relative alla parte finanziaria di cui agli articoli 9 e 10 del presente Avviso.

Art. 12 casi particolari

1. La Direzione provvede con ulteriori, distinti Avvisi, a dare corso alla realizzazione di attività formative

che specifiche leggi statali e/o regionali prevedono come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali, e per le quali è peraltro necessaria una preventiva definizione, da parte della Regione, dei contenuti didattici o di particolari modalità organizzative.

10_36_1_DDC_ISTR FORM_3105

Decreto del Vice Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 19 agosto 2010, n. 3105/CULT.FP

Legge regionale 76/1982. Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2010/2011, dei progetti riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex DLgs. 81/2008). Emanazione.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

EVIDENZIATO che nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui alla legge citata viene prevista anche la realizzazione di attività formative previste da specifiche norme statali e/o regionali come obbligatorie per l'accesso a determinate attività professionali;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sottoscritto in data 26 gennaio 2006 attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

VISTE le "Linee guida per l'attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all'Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art. 2 commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 195/03", redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell'art. 27 del menzionato decreto legislativo n. 626/94;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che ha ridisciplinato la materia, abrogando il decreto legislativo 626/2004, e viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III (artt. 31 - 35), concernenti il Servizio di prevenzione e protezione, che tra l'altro fanno salvo il citato Accordo;

VISTO il decreto del Direttore centrale n. 3828/CULT.FP del 19 ottobre 2009, con il quale è stato approvato, per l'anno formativo 2009/2010, l'Avviso per la realizzazione dei corsi previsti dal menzionato Accordo;

RAVVISATA l'esigenza di garantire la continuità della realizzazione delle attività formative in argomento e pertanto di dare avvio, per l'anno formativo 2010/2011, alle procedure concernenti l'impostazione e l'attuazione dei relativi progetti;

PRECISATO che dalla realizzazione delle attività formative stesse non devono derivare oneri per l'Amministrazione regionale ;

ATTESA peraltro la necessità di definire una disciplina specifica per tali corsi, indicando puntualmente le modalità e i criteri per la loro progettazione e stabilendo le modalità e i termini per la presentazione dei relativi progetti;

VISTO il documento recante l'avviso a tale scopo elaborato dal competente Servizio programmazione interventi formativi e prima formazione, e ritenuto di emanarlo;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

CONSTATATA la temporanea assenza del Direttore centrale;

DECRETA

1. È emanato, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante, l' "Avviso per la presentazione e l'attuazione, nell'anno formativo 2010/2011, dei progetti riguardanti corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro (ex D.lgs 81/2008)".

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 agosto 2010